

Se la lettura del trasponder non ne confermi la presenza o la leggibilità o nel caso di animali identificati con il solo passaporto ai sensi del Reg CE 68/2000, si applica un nuovo trasponder e si rilascia un secondo passaporto originale che riporterà la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

COMUNICAZIONE DI FURTO E SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO

Deve essere fatta comunicazione all' UNIRE, AIA, APA o ANA entro sette giorni dall'evento, allegando copia della denuncia sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'animale.

L'UNIRE, AIA, APA o ANA rilasciano un duplicato del passaporto con un nuovo numero che riporterà la dicitura "non destinato alla produzione alimenti per il consumo umano".

Ritrovamento: comunicazione a UNIRE, AIA, APA o ANA entro sette giorni allegando copia della denuncia di ritrovamento ed invio contemporaneo del passaporto.

CONTROLLI DELLA ASL

La ASL effettua controlli, che vengono registrati nella BDE, inerenti a:

- registro di carico e scarico
- corretta identificazione equidi e tenuta passaporti
- comunicazione ai sensi dell'art.140 del Reg. CEE 1782/2003 per uso sostanze vietate D. Lgs 158/2006 e del Reg. CEE 1950/2006 o residui di sostanze illecite o non autorizzate.

SANZIONATORIO D LGS 16/02/11 N. 29

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI	SANZIONE
Cavallo non regolarmente identificato	900 – 4500 a capo
Introduzione e/o spostamento di equide senza passaporto e MOD IV	300 – 1800 a capo
MANCATA COMUNICAZIONE	
Mancata denuncia di nascita entro 7 gg	150 – 900 a capo
Mancata comunicazione entro 7 gg di passaggio di proprietà	300 – 1800 a capo
Mancata comunicazione entro 3 gg di morte o abbattimento	150 – 900 a capo
Mancata comunicazione entro 7 gg di furto smarrimento equide	500 – 3000 a capo
Mancata comunicazione entro 7 gg di furto smarrimento passaporto	300 – 1800 a capo
MANCATE REGISTRAZIONI	
mancata compilazione e/o aggiornamento registro di carico e scarico	300 – 1800 a capo

ANAGRAFE EQUINA ISTRUZIONI PER L'USO



Dove siamo

Viale Fieschi n. 16/18
19123, La Spezia

Tel: 0187 534400

Fax: 0187 5351069

sanita.animale@asl5.liguria.it

protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

REGISTRAZIONE AZIENDA

Tutte le aziende che detengono anche un solo equide devono essere registrate presso la S.C. Sanità Animale entro venti (20) giorni dall'inizio attività.

Se uno stesso allevatore possiede *più aziende in località diverse* dovranno essere richiesti Codici Aziendali diversi, e per ogni allevamento il proprietario dovrà avere un Registro di Carico e Scarico degli animali.

Se nella stessa azienda vengono allevate *specie diverse*, il Codice Aziendale da richiedere è unico, in quanto identifica il luogo in cui gli animali vengono allevati.

Se gli animali appartengono a *proprietari diversi* il Codice Aziendale è unico.

Titolare: persona fisica o giuridica a cui è intestata l'azienda

Proprietario: proprietario dell'equide

Detentore: persona fisica o giuridica responsabile temporaneamente dell'equide – Può essere delegato ad assolvere gli obblighi della BDE

Affidatario: non può essere delegato ad assolvere gli obblighi della BDE

Variazione: deve essere comunicata entro sette (7) giorni dal momento in cui si verifica

Cessazione: deve essere comunicata al servizio veterinario entro (7) sette dal momento in cui si cessa l'attività

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Ogni azienda registrata deve tenere ed aggiornare un registro di carico e scarico.

Nel caso di aziende in cui vi siano più proprietari il registro è UNICO e la responsabilità della registrazione è del proprietario o detentore.

Il Furto o smarrimento del registro deve essere notificato entro sette (7) giorni dall'evento.

Il registro di stalla può anche essere in formato elettronico.

Il registro di carico e scarico delle aziende che detengono equidi DPA (destinati alla produzione di alimenti) deve essere vidimato dalla S.C. Sanità Animale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI E REGISTRAZIONE IN BDE

Tutti gli equidi devono essere identificati con un dispositivo elettronico e dotati di passaporto.

Gli equidi nati dopo il 31/12/2006 devono essere identificati entro i sette mesi e comunque prima di lasciare l'allevamento; gli equidi nati prima del 1/01/2007 già identificati come da decisione CE 623/93 si considerano correttamente identificati.

Equidi importati da paesi terzi: comunicazione all' UNIRE AIA APA ANA entro 7 giorni e devono essere identificati entro 30 giorni.

Equidi bradi: non è necessario identificare gli equidi che costituiscono popolazioni definite e che vivono in condizioni selvatiche e/o brade in specifiche aree indicate dall'autorità competente a condizione che non siano movimentati al di fuori di tali aree.

Equidi nati in Italia: denuncia nascita all' UNIRE AIA APA ANA entro sette (7) giorni dalla nascita.

MOVIMENTAZIONE

Gli equidi devono essere spostati con MOD IV informatizzato e Passaporto. Esistono deroghe nel caso in cui:

- lo spostamento avviene a piedi con rientro in giornata;
- l'animale è un soggetto non svezzato ed è accompagnato dalla madre

Movimentazione per compravendita: copia cartacea del MOD IV informatizzato + passaporto + comunicazione di vendita. La comunicazione di vendita deve essere inviata a UNIRE/AIA/APA/ANA entro sette giorni dalla vendita.

Movimentazione verso macello: una copia cartacea del mod IV informatizzato ed il passaporto devono seguire gli animali fino all'impianto di destinazione.

Movimentazione temporanea: si intende un trasferimento dell'equide da una struttura ad un'altra per un periodo di tempo limitato.

Stazioni di monta e responsabili dei maneggi e ippodromi: devono tenere a disposizione e disponibile in BDE i dati relativi agli equidi che transitano.

COMUNICAZIONE DI MORTE, FURTO E SMARRIMENTO DELL'EQUIDE

Morte: comunicazione alla ASL e all' UNIRE, AIA, APA o ANA entro sette giorni per le registrazioni in BDE e smaltimento ai sensi del REG. CE 1069/09.

Furto e smarrimento: comunicazione alla ASL e all' UNIRE, AIA, APA o ANA entro sette giorni allegando copia denuncia sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'animale ed invio contemporaneo del passaporto

Ritrovamento: comunicazione alla ASL e all' UNIRE, AIA, APA o ANA entro sette giorni allegando copia denuncia. Viene rilasciato un duplicato del passaporto che riporterà la dicitura "non destinato alla produzione alimenti per il consumo umano".